

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GARAVINI LUIGI con sede legale in Comune di Forlì, Via Palazzina n.3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e attività di recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Forlì, Via Palazzina n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2890 del 31/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GARAVINI LUIGI con sede legale in Comune di Forlì, Via Palazzina n.3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e attività di recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Forlì, Via Palazzina n. 3.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in data 02/05/2016 tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;

- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 14/09/2016, acquisita ai Prot. Com.li 77375-77378-77382 e da Arpae ai PGFC/2016/13593-13594-13595, dall'Impresa Individuale GARAVINI LUIGI nella persona di Stefano Zanchini, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Palazzina n.3, per l'impianto ove si svolge attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e attività di recupero di rifiuti inerti (R13-R5), comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che l'impianto è stato preventivamente sottoposto a procedura di verifica (*screening*) conclusasi con D.G.R. n. 49 del 18/01/2010 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento formulata dal SUAP del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le 87121 del 13/10/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15093, come successivamente rettificata con Nota Prot. Com.le 87252 del 14/10/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15099;

Dato atto che in merito alla documentazione di impatto acustico la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le 19016 del 06/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/3451, ha comunicato quanto segue “*Vista la domanda di AUA in oggetto con cui si dichiara, in merito all'inquinamento acustico, che nulla è variato rispetto al titolo abilitativo di cui alla documentazione acustica trasmessa nel 2009 commessa n. 5966 redatta dal TCA Dott. M. Stanghellini della Soc. Servizi Integrati Gestionali Ambientali ; Vista la documentazione acustica sopracitata contenente anche le integrazioni redatte dal TCA Dott. N. Sampieri della medesima Società in febbraio e aprile 2011; Considerato che trattasi di documentazione facente parte dell'istanza art. 208 del Dlgs 152/06 a cui ha seguito la Deliberazione di G.P. n. 145 P.G. 30097/2009 ; Considerato inoltre che la documentazione acustica datata febbraio e aprile 2011 riguarda il monitoraggio acustico previsto al punto 14 lett. G2 della Deliberazione G.P. n. 145/2009 su cui Arpa ha espresso parere con nota PGFC 2012/5945 del 02/7/12 non rilevando criticità acustica ; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto Istruttorio acquisito in data 30/12/2016;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale- Rapporto Istruttorio acquisito in data 09/01/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le n. 43094 del 22/05/2017, a firma del Dirigente ad Interim del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/7809;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 05/01/2017;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, nei seguenti allegati:

- Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”;
- Allegato B e relativa Planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”;
- Allegato C e relativa Planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE”;
- Allegato D “RECUPERO RIFIUTI”;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 238 del 01/07/2013, Prot. Prov.le n. 101360/13, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto n° 360 del 27.07.2004 e successivi atti di rinnovo rilasciati dal Comune di Forlì;
- iscrizione, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 514 del 12.03.2013, Prot. Prov.le 55976/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, la ditta GARAVINI LUIGI risulta iscritta alla White List ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale **GARAVINI LUIGI** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale GARAVINI LUIGI** (P.IVA 02097600403) con sede legale in Comune di Forlì, Via Palazzina n.3, **per l'impianto ove si svolge attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e attività di recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Forlì, Via Palazzina n. 3.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - **Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA";**
 - **Allegato B e relativa Planimetria "SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO";**
 - **Allegato C e relativa Planimetria " SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE";**
 - **Allegato D "RECUPERO RIFIUTI";**
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri, Luana Francisconi, e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 238 del 01/07/2013, prot. n. 101360/13, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tenuto conto che nella istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato ed in relazione a quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, ritenendo di ricomprendere nella presente AUA le condizioni e prescrizioni contenute nella autorizzazione n. 238 del 01/07/2013, prot. n. 101360/13, fatta salva la modifica della prescrizione di cui alla lettera b) del punto 4. *“I materiali stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento”*, che, secondo quanto stabilito dall'Allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., si ritiene opportuno aggiornare con la seguente:

“b) Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli di rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri”.

Sempre sulla base di tali considerazioni il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Sezione Provinciale. Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 238 del 01/07/2013 prot. n. 101360/13 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 14/09/2016, P.G.N. 77378 del 14/09/2016, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalle attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre e dall'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (tramite macinazione e frantumazione, conferimento inerti da costruzione), sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) Dovrà essere sempre mantenuto efficiente il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata; a tal fine, è opportuno prevedere in cantiere un sistema per l'approvvigionamento idrico necessario; in caso di guasto all'impianto automatizzato, la nebulizzazione localizzata dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
 - b) Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli di rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri;

- c) I cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione;
- d) Dovranno essere bagnati i piazzali presenti;
- e) Dovranno essere bagnate le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo del cantiere e, se necessario, anche le strade di accesso al cantiere;
- f) Dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di lavorazioni e accumulo materiali;
- Il sistema di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento adottato è finalizzato al recupero totale nel ciclo produttivo, pertanto lo scarico finale nel fiume Montone potrebbe avere luogo solo a causa del concentrarsi di eventi meteorici importanti e molto ravvicinati nel tempo;
- Il sistema di gestione dei reflui è costituito da sottobacini di raccolta delle acque reflue di dilavamento con effetto laminante, dimensionate per contenere la portata meteorica di punta di un'ora; da tali sottobacini, i reflui saranno pompati prima all'impianto di dissabbiatura da mc 200,00, poi al bacino di affinamento da mc 3.200,00 con una portata max pari a 234,00 mc/h, e successivamente al trattamento di disoleazione per mezzo di una pompa di sollevamento erogante una portata di 10 lt/sec;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 27/06/2008 Prot. Prov. n. 64730, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluisce nel fiume Montone afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazioni Tecniche acquisite agli atti di Arpa in data 14/09/2016 al PGFC/2016/13593 a firma dell'Ing. Stefano Zanchini;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario acquisito agli atti di Arpa in data 14/09/2016 al PGFC/2016/13593 (allegato).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Palazzina, n. 3 – Forlì (FC)
Destinazione dell'insediamento	Recupero rifiuti non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di lavorazione e deposito materiali
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da dissabbiatore da mc 200,00, bacino di affinamento da 3.200,00 mc, disoleatore a coalescenza con portata pari a 10 lt/sec
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle dell'impianto di trattamento
Corpo Recettore	Fiume Montone afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “parte Terza”. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);**
3. **Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.**
4. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di sedimentazione;
9. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 52287 del 16.06.2016 presentata dal Sig. Garavini Luigi, in qualità di Titolare della ditta individuale Garavini Luigi tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso uffici a servizio dell'attività, sito in Via Palazzina n. 3 ed individuati negli atti presentati;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n° 360 del 27.07.2004 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto, e successivi atti di rinnovo;
- Atteso che la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 90456 del 25.10.2016;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo - procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PREMESSA

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|--|
| - Responsabile dello scarico: | Garavini Luigi |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Palazzina, 3 |
| - Destinazione dell'insediamento: | fabbricato ad uso uffici annesso ad attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi |

- Classificazione dello scarico: acque reflue domestiche: servizi igienici
 - Potenzialità dell'insediamento 11 a.e..
 - Recettore dello scarico: Fosso di scolo
 - Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - degrassatore da 12 abitanti equivalenti
 - fossa imhoff da 12 abitanti equivalenti
 - bacino di fitodepurazione a flusso verticale con superficie di 36 mq.
2. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto.
 3. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del bacino di fitodepurazione.
 4. Periodicamente dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
 5. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale;. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
 6. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
 7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
 8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 9. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
 10. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
 11. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.

12. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
13. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi.
14. **Sono ammessi unicamente scarichi domestici provenienti dai bagni.**
15. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è **fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente** e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in corpo idrico superficiale, ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi.**
16. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.
17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate.
18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

ALLEGATO: copia di schema di rete fognaria di cui all'atto del Comune di Forlì n°360 del 27.07.2004

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che l'impianto in oggetto è stato preventivamente sottoposto a procedura di verifica (screening) conclusasi con D.G.R. n. 49 del 18.01.2010 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 14.09.2016, acquisita in data 14.09.2016 ai PGFC n. 13593/16, n. 13594/16 e n. 13595/16, dalla ditta **GARAVINI LUIGI**, con sede legale e impianto in Comune di Forlì - Via Palazzina n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti inerti (R13-R5);

Dato atto che nella istanza di AUA in oggetto il titolare dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo (iscrizione n. 514 del 12.03.2013, prot. 55976/13);

Visto il parere del Comune di Forlì prot. com.le n. 108002 del 21.12.2016, acquisito al PGFC n. 18546 del 21.12.2016, da cui risulta quanto segue:

“ [...] DATO ATTO CHE

- l'attività svolta riguarda recupero materiali da costruzione tramite macinazione e confezionamento inerti;
- che trattasi di autorizzazione per il sito in via della Palazzina n. 3, individuato dalle particelle catastali 144, 151, 146 e 147 del foglio 213,

VERIFICATO CHE

– tutta l'area di interesse risulta avere destinazione produttiva (D), zonizzata come **Sottozona D6 - (zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero) - art. 65 delle norme di RUE**, per cui l'area è tra quelle *"destinate alle attività di lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero.*

Le attività in oggetto comprendono:

- *impianti di trattamento, con funzioni di vagliatura, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali estrattivi;*
- *impianti di stoccaggio, accumulo e caricamento;*
- *impianti di triturazione degli inerti;*
- *attrezzature di servizio connesse (manufatti adibiti ad attività terziarie connesse al ciclo produttivo, manufatti adibiti a deposito di materiali e attrezzature, manufatti per ricovero macchine operatrici e automezzi)" (si veda co. l art. 65);*

–ai sensi dell'art. 65 co. 3, "l'area individuata con apposita simbologia (1) nella tavola P/27 è subordinata alle prescrizioni di cui al Delibera G.C. n. 122 del 16/05/2013; in particolare qualsiasi trasformazione d'uso, comprese eventuali future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nell'analisi di rischio valutata nella procedura di bonifica conclusasi con la richiamata delibera, sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di accettabilità del rischio da parte degli Enti preposti";

[...]

SI DICHIARA

la compatibilità urbanistica delle attività in precedenza indicata nel sito individuato dalle menzionate particelle catastali.”

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

Fatte salve le eventuali disposizioni e/o prescrizioni impartite nell'ambito della procedura di bonifica in corso ai sensi del titolo 5 della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al sito in esame.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto disposto con D.G.R. n. 49 del 18.01.2010.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. prov.le n. 70656 del 10.07.2012, Tav. 1 “Opere di mitigazione ambientale”, datata luglio 2012, a firma del geol. G. Onorevoli

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **GARAVINI LUIGI**, con sede legale in Comune di Forlì – Via Palazzina n. 3, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Palazzina n. 3** con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301	R13 - R5	5.800	90.268	90.268
7.2 - Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010410, 010413, 010399, 010408	R13 - R5	240	240	240
7.31 bis - Terre e rocce di scavo	170504	R13	4.000	25.000	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 2** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione

volumetrica dei rifiuti.

- 5) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. e s.m.i..
- 6) La provenienza dei rifiuti di cui alla tabella sopra riportata deve essere conforme alle prescrizioni previste dall'art. 65 delle norme del RUE vigente del Comune di Forlì per la destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività di recupero rifiuti.
- 7) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione dovrà essere gestita senza interferire con i piezometri installati nell'area nell'ambito della procedura di bonifica in corso relativa al sito della ditta **GARAVINI LUIGI**; pertanto i piezometri già installati o di futura installazione dovranno sempre rimanere liberi e accessibili in qualsiasi momento.
- 8) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.